



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Prot.ab/ 1739 /2020/ingve-U

Venezia, 6 novembre 2020

A tutti gli iscritti

OGGETTO: Disciplinare di incarico.

Caro collega,

ritengo utile richiamare l'attenzione sul comportamento da tenere in occasione di conferimenti di incarico.

Ciò anche alla luce delle richieste di parere di congruità sulle prestazioni professionali che sono trasmesse a quest'Ordine.

La presente comunicazione, riassumendo le disposizioni di dettaglio, è finalizzata a evitare possibili contestazioni da parte della committenza nei confronti delle attività svolte dai professionisti incaricati.

La legge 24 marzo 2012, n. 27, recante *“Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1: Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture”*, all'art. 9, comma 4 dispone che *“Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi”*.

Anche il Codice Deontologico dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia, approvato in data 07/04/2014, all'art. 4.3 prevedeva che *“L'ingegnere deve definire*



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

preventivamente e chiaramente con il committente, nel rispetto del presente codice, i contenuti, compensi e termini degli incarichi professionali conferitigli”.

L’attuale Codice Deontologico, in vigore dal 2 maggio 2018, all’art. 11 prevede che *“l’Ingegnere al momento dell’affidamento dell’incarico deve definire con chiarezza i termini dell’incarico conferito e deve pattuire il compenso con il committente, rendendo noto il grado di complessità della prestazione e fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili correlati o correlabili all’incarico stesso. L’ingegnere è tenuto a comunicare al committente eventuali situazioni o circostanze che possano modificare il compenso inizialmente pattuito, indicando l’entità della variazione. La misura del compenso è correlata all’importanza dell’opera e al decoro della professione ai sensi dell’art. 2233 del codice civile e deve essere resa nota al committente, comprese spese, oneri e contributi”.*

In precedenza la Corte di Cassazione nella sentenza n. 1244 del 2000, aveva ritenuto che il professionista che chiede il pagamento della propria prestazione d’opera deve dimostrare *“l’avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente e inequivocamente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera”* da parte del cliente. Infatti, l’obbligo di eseguire una prestazione d’opera professionale intellettuale scaturisce da un contratto (articolo 2230 del Codice civile), che presuppone uno scambio di consensi tra committente e professionista. Il che – conclude la Cassazione – *“costituisce, prima ancora che un principio regolatore dei contratti di prestazione d’opera intellettuale, un principio regolatore dell’intera materia contrattuale”.*

Nella più recente sentenza N.9281/2018 R.G. il Tribunale di Verona precisa che, già prima dell’entrata in vigore dell’art. 13, comma 5, della legge n. 247/2012, come modificato dall’art. 141, comma 6, lett. D) l.124/2017, il professionista era soggetto ad un obbligo informativo nei confronti del cliente ed esso investiva anche i costi dell’incarico e, di conseguenza, anche la sua complessità. Tale informativa si colloca nella fase anteriore alla stipulazione del contratto d’opera intellettuale, vale a dire durante le trattative; addirittura, la violazione da parte del professionista del corrispondente dovere, secondo la ricostruzione dottrinale tradizionale, determinerebbe a suo carico una responsabilità di tipo precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcire i danni commisurati all’interesse



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

negativo. È evidente peraltro che tale condotta omissiva giustifica anche l'eccezione di inadempimento a fronte della richiesta di compenso da parte del professionista.

Da quanto sopra esposto emerge quindi la necessità per il professionista di prestare particolare attenzione sulle modalità da adottare in occasione di conferimento di incarico, rappresentando le difficoltà che quest'Ordine incontra nel valutare richieste di parere di congruità sulle prestazioni professionali rese in assenza del rispetto delle disposizioni sopra indicate.

Pur avendo presenti le pari difficoltà che il professionista incontra nelle "delicate" fasi del conferimento dell'incarico, è d'obbligo l'invito ad adottare comportamenti conseguenti a quanto sopra rappresentato.

L'Ordine rimane sempre a disposizione per ogni chiarimento in merito.

A tal proposito Ti ricordo che sul sito istituzionale, al link [http://www.ordineingegneri.ve.it/tariffe/Disciplinare di incarico privati.doc](http://www.ordineingegneri.ve.it/tariffe/Disciplinare_di_incarico_privati.doc), sono disponibili fac-simile di disciplinare di incarico, che potrai adattare alle esigenze che, di volta in volta, si presentano.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.



Il Presidente

Mariano Carraro